

Prot. 0214 Comunicazione
Tributi

Roma, 17 Giugno 2011

A TUTTE LE IMPRESE

IRES - Modello di dichiarazione "UNICO 2011" - IRAP Modello di dichiarazione

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente, il 3 febbraio 2011, il 2 febbraio 2011 ed il 1° febbraio 2011:

- il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2011, con il quale è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello di dichiarazione "Unico 2011-SC", che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2011 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2011, con il quale è stato approvato il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2011 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti;
- il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2011, con il quale è

stato approvato il modello di dichiarazione "Irap 2011", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale IRAP non deve essere più presentata in forma unificata cioè nell'UNICO ma deve essere presentata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Pertanto, il modello UNICO 2011 - SC è composto da:

- il frontespizio ed i quadri - contrassegnati prevalentemente con la lettera R - costituenti il modello di dichiarazione da presentare agli effetti dell'IRES;
- i quadri costituenti il modello di dichiarazione annuale IVA - contrassegnati dalla lettera V - approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 17 gennaio 2011 (cfr. nostro Prot. 36 del 3 febbraio 2011).

A tale proposito ricordiamo che per effetto dell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 322 del 1998¹, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata (cfr. nostro Prot. 28 del 2 febbraio 2010).

Ricordiamo, altresì, che l'Agenzia delle entrate con le circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 12/E del 12 marzo 2010 ha chiarito che la facoltà di non comprendere la dichiarazione annuale IVA all'interno del modello UNICO riguarda tutti i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisca un credito, non rilevando l'utilizzo che di tale credito si intende effettuare.

Prima di commentare separatamente il modello UNICO-SC ed il modello IRAP, esaminiamo, qui di seguito, gli aspetti che interessano entrambi i modelli di dichiarazione.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. n. 322 del 1998², la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, deve essere presentata esclusivamente in via telematica

1: Aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), numero 2.1), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2: Come modificato dall'art. 42, comma 7-ter, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 30 settembre 2011; ai fini di tale adempimento, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ricordiamo che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate; le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge; quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione.

Versamento dell'IRES e dell'IRAP a saldo delle imposte relative al 2010 e in acconto delle imposte relative al 2011

Termine di versamento delle imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, il versamento del saldo e quello del primo acconto dell'IRES e dell'IRAP vanno effettuati entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno 2011. Tali versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al termine sopra indicato, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate; le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21 maggio 2009, in caso di rateizzazione, per la seconda rata mensile sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi relativi alle rate mensili successive si applicano gli interessi dello

0,33 per cento in misura forfetaria.

Evidenziamo che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, c.d. decreto sviluppo, in fase di conversione, prevede la possibilità di mutare la richiesta di rimborso del credito d'imposta, eventualmente risultante dalla dichiarazione dei redditi, in richiesta di compensazione.

Più in particolare, l'art. 7, comma 2, lett. i), del suddetto decreto, prevede, attraverso l'inserimento nell'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 del comma 8-ter che *"Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione"*.

Acconto dell'IRES e dell'IRAP relativi al 2011

La misura dell'acconto dell'IRES è fissata al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente; in base all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tale misura si rende applicabile anche per il versamento dell'acconto dell'IRAP.

Si ricorda che i soggetti che determinano l'acconto IRES con il metodo storico possono tener conto della disposizione di cui all'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui ai fini dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni riguardanti il regime fiscale dei veicoli aziendali previgente alle modifiche apportate all'art. 164 del TUIR dall'art. 2, comma 71, del citato decreto-legge n. 262.

Ai fini dell'acconto non si possono computare, nella misura del 70 per cento, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art.1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente.

Occorre, altresì, tener conto delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 59, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10 che, a seguito della riduzione della quota di ammortamento - da un nono a un decimo - dei maggiori valori dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali, affrancati ai sensi dell'art. 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che di tali disposizioni si tiene conto anche ai fini della determinazione dell'acconto (per il 2011).

Inoltre, sempre ai fini dell'acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto:

1. delle disposizioni dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter);
2. delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (c.d. Tremonti tessile);
3. delle disposizioni dell'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d'impresa).

Ricordiamo, altresì, che, come gli scorsi anni:

- in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi di versamento dell'acconto (e del saldo) relativo all'IRES competono alle società partecipanti; per il primo esercizio di validità dell'opzione tali obblighi permangono anche in capo alla società partecipata, ai sensi dell'art. 115, comma 7, del TUIR;
- in caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, gli obblighi di versamento dell'acconto (e del saldo) relativo all'IRES competono alla consolidante; per il primo esercizio di validità dell'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell'imposta [al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto] corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (acconto calcolato con il criterio previsionale).

Per quanto riguarda l'acconto dell'IRAP, nelle istruzioni relative al modello IRAP viene specificato che per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto in parola, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota (di cui si dirà in prosieguo) non indicate nella tabella riportata nell'Appendice del

modello stesso, l'acconto dovrà essere determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR22);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Dichiarazione del reddito della CFC e versamento a titolo di saldo e di acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)

Come noto l'art. 167 del TUIR prevede che i redditi delle società controllate soggette al regime ivi previsto sono oggetto di tassazione separata in capo al soggetto partecipante residente, indipendentemente dalla loro distribuzione.

Nel caso in cui la partecipazione nella società non residente è detenuta per il tramite di una società residente:

- il soggetto controllante è tenuto alla compilazione del quadro FC per la determinazione del reddito della CFC sulla base delle disposizioni del TUIR applicabili;
- la società residente interposta nella catena di controllo tra il soggetto controllante e il soggetto controllato non residente è tenuta alla compilazione del quadro RM per la determinazione dell'imposta dovuta e del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- l'obbligo di versamento del saldo e dell'acconto compete alla società residente interposta nella catena di controllo tra il soggetto controllante e la società controllata non residente.

Maggiorazione delle aliquote IRAP

L'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito - fermo restando per le regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi del settore sanitario, il mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311³ - che l'accertamento, in sede di verifica annuale, del mancato

raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota IRAP e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF, secondo le procedure previste dal citato art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

A tale proposito evidenziamo che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nelle riunioni del 19 e 20 maggio 2010, con riferimento alla verifica dei risultati d'esercizio 2009, hanno constatato per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dal suddetto art. 2, comma 86, della legge finanziaria 2010.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2010, nelle citate regioni si applicano le maggiorazioni dell'aliquota IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti (cfr. comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2010).

L'aliquota IRAP nelle regioni in parola è pari, quindi, al 4,97 per cento (4,82 + 0,15).

L'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, ha stabilito che le stesse misure non operano nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici in commento, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure. La disapplicazione delle predette misure è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione sociale.

Ad oggi non risulta essere stato emanato alcun decreto.

IRES - Modello di dichiarazione "UNICO 2011"

Frontespizio

3: Si ricorda che l'art. 1, comma 174, della legge finanziaria 2005, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 76, della legge finanziaria 2010, stabilisce che "Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni d'imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP; scaduto il termine del 31 maggio la regione non può assumere provvedimenti che abbiano per oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti di imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tale imposta".

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge, n. 78, del 2010 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel frontespizio è stata eliminata la sezione "Domicilio per la notificazione degli atti".

Il citato art. 60, avente ad oggetto le notificazioni, prevede, al comma 1, lett. d), che il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.

Prima della modifica in commento l'elezione del domicilio doveva risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ora, per effetto delle suddette modifiche, qualora il contribuente intenda eleggere un domicilio per la notificazione degli atti, detto domicilio deve risultare da "apposita comunicazione effettuata al competente ufficio" a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento "ovvero in via telematica con modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"; pertanto, l'elezione del domicilio per la notificazione degli atti tributari non transita più nella dichiarazione annuale. Tuttavia, il suddetto Provvedimento non risulta essere stato emanato.

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Si ricorda che l'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come risultante a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 1, comma 92, della legge n. 244 del 2007 prevede che *"i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei*

redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".

Per individuare i destinatari di tale sanzione, l'art. 1, comma 94, della citata legge n. 244 del 2007, ha modificato l'art. 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 322 del 1998, il quale stabilisce che *"La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione"* e cioè:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia;
- dal responsabile della revisione, se si tratta di società iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia;
- dal collegio sindacale.

Con tale disposizione, in sostanza, l'individuazione dei soggetti obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione in funzione del controllo contabile viene operata direttamente *per relationem* con la disciplina civilistica in tema di relazione di revisione e, cioè, con riguardo alle disposizioni dell'art. 2409-ter del cod. civ. e dell'art. 156 del T.U. dell'intermediazione finanziaria (T.U.F.) che attribuiscono l'obbligo di sottoscrizione della relazione al soggetto incaricato di esprimere il giudizio sul bilancio in tale documento (responsabile della revisione).

Sulla questione era sorto un dubbio interpretativo nel caso in cui il soggetto che aveva sottoscritto la relazione di revisione non fosse più in carica al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: non appariva chiaro, infatti, chi fosse il soggetto obbligato ad adempiere tale onere dichiarativo.

Con la risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *"il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta - ancorché cessato dal suo incarico - sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997"* ed ha altresì precisato che tali indicazioni *"ancorché riferite ad una fattispecie specifica, rivestono carattere generale e si applicano ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap"*.

Quadro RF

Blocco degli sfratti (rigo RF10)

L'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9 (cfr. nostro Prot. 108 del 12 marzo 2007).

Ricordiamo brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti al nostro citato Prot. 108, che tale sospensione riguarda gli inquilini soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa (cfr. nostro Prot. 129 del 24 marzo 2004) e stabilisce la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili abitativi sempre che i conduttori:

- abbiano un reddito annuo lordo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro;
- siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
- non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza.

Per effetto dell'art. 2 della suddetta legge n. 9 del 2007, per i proprietari degli immobili locati ai descritti conduttori, il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES (e dell'IRPEF) per la durata di sospensione legale dell'esecuzione di sfratto.

Per completezza si segnala che l'art. 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha differito al 31 dicembre 2011 il termine dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo.

Grandi contribuenti

Come si ricorderà (cfr. nostri Prot. 209 del 25 giugno 2009 e Prot. 192 del 18 giugno 2010), l'art. 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha

introdotto specifiche disposizioni per la realizzazione di un modello organizzativo dell'attività di controllo volto non solo al recupero delle imposte evase e all'irrogazione delle sanzioni ma anche e soprattutto ad ottenere un cambiamento dei comportamenti fiscalmente scorretti tale da determinare, in prospettiva, un allargamento delle basi imponibili dichiarate e, quindi, un incremento del gettito derivante dall'adempimento spontaneo.

In particolare, il comma 9 del suddetto art. 27 prevede che per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e per le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello di presentazione.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo definisce come imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a trecento milioni di euro prevedendo altresì che tale importo debba essere gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2009 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, che si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a duecento milioni di euro e che con il Provvedimento del 20 dicembre 2010 è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a centocinquanta milioni di euro.

Ai fini della determinazione del parametro di riferimento per l'individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si applicano i criteri definiti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (vd. anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E del 9 aprile 2009 e il nostro citato Prot. 209 del 25 giugno 2009, commento al rigo RF13).

Variazione delle riserve tecniche del ramo vita (righe RF27 e RF42)

Come è noto, l'art. 38, comma 13-bis, del n. 78, del 2010 ha introdotto nell'art. 111 del TUIR il comma 1-bis il quale dispone che *"La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la*

quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento" (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 60/E del 23 dicembre 2010 e nostri Prot. 26 del 28 gennaio 2011 e Prot. 163 del 12 maggio u.s. con il quale abbiamo trasmesso il parere dell'avv. Escalar).

Rinviamo per gli approfondimenti ai citati documenti ed in particolare al commento del "Rapporto da applicare alla variazione delle riserve" in cui abbiamo indicato gli elementi del conto economico che, a nostro avviso, vanno inseriti al numeratore e al denominatore del rapporto e che vanno assunti in base al criterio di rilevanza e competenza fiscale.

Con riguardo alla "costruzione" di tale rapporto, i colleghi di un'importante compagnia di assicurazioni hanno predisposto uno schema di maggior dettaglio che può essere richiesto, ove ritenuto utile, al nostro servizio (tributi@ania.it).

Il modello di dichiarazione, in coerenza con quanto precisato nella circolare dell'Agenzia, secondo cui occorre dare rilevanza non solo alla variazione positiva delle riserve del ramo vita ma anche alla variazione negativa di tali riserve prevede chiarito che tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF42, colonna 2, va indicato, oltre all'ammontare di colonna 1⁴, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR.

La circolare n. 60/E ha, infatti, chiarito al riguardo che *"Sulla base del tenore letterale della norma ed al fine di evitare un trattamento fiscale asimmetrico rispetto all'ipotesi di variazione positiva delle riserve, si ritiene che anche l'eventuale variazione negativa delle riserve debba essere assoggettata alla medesima limitazione"*.

Il nuovo regime fiscale relativo alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita impone una riflessione con riguardo alle imprese che esercitano la sola attività di riassicurazione, al fine di stabilire i criteri da assumere per l'applicazione della norma in esame, tenuto conto che i riassicuratori, non essendo tenuti alla redazione del conto tecnico dei rami vita in quanto utilizzano il conto tecnico dei rami danni anche per la produzione vita, non avrebbero *prima facie* la possibilità di individuare il parametro [voci II.6.a), II.6.b) e II.6.c)] cui applicare il

4: Nella colonna 1 del rigo RF42 vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR.

predetto rapporto di concorrenza alla formazione del reddito.

Riteniamo tuttavia che la mancata redazione del conto tecnico vita non possa esimere i riassicuratori dall'applicazione della norma. A tal fine si potranno assumere i corrispondenti dati che risultano dai moduli di vigilanza (modulo 17 per il ramo vita) o dalla contabilità.

Quadro RS

Reti di imprese

Nel quadro in commento è stata introdotta una nuova Sezione da compilare al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

Si tratta dell'agevolazione disciplinata dall'art. 42 del decreto-legge n. 78 del 2010 e avente ad oggetto le reti d'impresa la quale consiste, in sostanza, in una sospensione d'imposta di una parte di utili.

Le reti di imprese sono costituite dall'insieme delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete⁵; con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Ai sensi del comma *2-quater* dell'art. 42, al fine di poter accedere all'agevolazione le imprese aderenti ad un contratto di rete devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili d'esercizio destinandoli ad un fondo patrimoniale comune per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Tali utili accantonati concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete⁶. L'importo che non

5: Il contratto di rete è stato originariamente introdotto per effetto dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; successivamente l'art. 42 in commento ha apportato significative novità alla disciplina dell'istituto in parola, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater del predetto art. 3.
6: Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

In sostanza la norma istituisce un regime di sospensione d'imposta degli utili dell'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili stessi (vd. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 14 aprile 2011, par. 4).

L'agevolazione si applica agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ed opera ai fini delle imposte sui redditi (con esclusione quindi dell'IRAP).

Ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 42, la medesima agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo.

Il programma di rete, ai sensi del medesimo comma 2-*quater*, deve essere preventivamente asseverato da parte di *"... organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

I predetti requisiti sono stati definiti con il decreto 25 febbraio 2011, il quale ha stabilito che *"sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori"*⁷.

Per ottenere il beneficio fiscale, le imprese aderenti alla rete devono presentare, esclusivamente in via telematica, una comunicazione - modello RETI, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 aprile 2011 - dal 2 maggio al 23 maggio di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d'imposta rispettivamente in corso al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota di utili d'esercizio accantonati e

7: Le Confederazioni di rappresentanza così individuate devono presentare all'Agenzia delle entrate la comunicazione contenente l'elenco e i dati degli organismi, espressione delle Confederazioni stesse, abilitati a rilasciare l'asseverazione; tale comunicazione ha anche la finalità di consentire all'Agenzia delle entrate la pubblicazione, sul proprio sito internet, dell'elenco degli organismi abilitati.

destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di riferimento e del risparmio d'imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati.

Con il medesimo Provvedimento del 14 aprile è stato inoltre stabilito che l'Agenzia delle entrate determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla base del "*rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto*" e che tale percentuale sia comunicata mediante successivo provvedimento.

A tale proposito il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 giugno u.s. ha stabilito che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, la suddetta percentuale è pari al 75,3733 per cento.

Ciò premesso, nel rigo RS108, colonna 1, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinati all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla dichiarazione in oggetto, mentre nella colonna 2 va indicata la quota di utili agevolabili di cui alla colonna 1 che deve essere riportata nell'apposito rigo del Quadro RF relativo alla determinazione del reddito d'impresa (rigo RF 50, colonna 5).

Prezzi di trasferimento

L'art. 26 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto misure finalizzate ad incrementare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR (transfer pricing)⁸.

In particolare, il citato art. 26, al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive emanate dall'OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento nonché ai principi di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria ha introdotto, dopo il comma 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il comma 2-ter il quale prevede l'esonero dalla sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, qualora nel corso di accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al

8: Come è noto, tale disposizione stabilisce che "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o di lavorazione di prodotti".

valore normale dei beni dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal citato Provvedimento deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

In sostanza, la disposizione in commento attribuisce alle imprese la possibilità di usufruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali, qualora le stesse offrano la propria collaborazione al fine di consentire all'Amministrazione di determinare la loro effettiva capacità contributiva.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 è stata individuata la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Nel rinviare al suddetto provvedimento ci limitiamo ad osservare che la definizione dei contenuti di tale documentazione è stata attuata in conformità ai contenuti del Codice di Condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 e alle direttive Linee Guida sui prezzi di trasferimento emanate dall'OCSE e che è stato previsto che la documentazione idonea sia costituita da un Masterfile, che raccoglie le informazioni relative al gruppo e da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative all'impresa residente.

Con il medesimo Provvedimento è stato, inoltre, stabilito che per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'art. 1, comma 2-ter, in commento, la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per i soggetti che detengono la documentazione in parola, concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante trasmissione telematica sulla base delle specifiche tecniche allegate al suddetto Provvedimento.

Ciò premesso, segnaliamo che nel Quadro RS è stata introdotta una nuova Sezione la quale deve essere compilata dai soggetti residenti nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni previste nel citato art. 110, comma 7, del TUIR.

Nel rigo 109, i soggetti interessati devono barrare:

- la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella "Possesso documentazione". Tale indicazione è necessaria al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni in commento.

Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati cumulativamente gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

Quadro FC

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 (per i soggetti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2010) operano le modifiche recate dall'art. 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla disciplina del regime c.d. CFC (Controlled Foreign Companies) di cui all'art. 167 del TUIR (cfr. nostro Prot. 192 del 18 giugno 2010).

Le modifiche hanno riguardato sia il vecchio regime delle società controllate dislocate in Paesi *black list*, sia l'introduzione *ex novo* di analogo regime applicabile alle società controllate residenti in Stati *white list*.

L'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti nella circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010 e, nel formato risposte a quesiti, alcuni dei quali posti dall'Associazione, nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2011.

Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti, ai citati documenti di prassi, riteniamo opportuno riassumere brevemente le modifiche introdotte nell'art. 167 del TUIR dal citato art. 13 del decreto-legge n. 78.

Per quanto riguarda le società controllate localizzate in Stati *black list* per le quali la normativa prevede la tassazione del reddito della CFC per imputazione nei confronti del soggetto controllante - salvo la dimostrazione, in sede di interpello, che nel caso concreto sussistono le condizioni esimenti ivi previste per chiedere la disapplicazione del regime CFC - le modifiche hanno integrato le condizioni per chiedere l'esimente della lett. a) del comma 5 e introdotto una nuova disposizione sub comma 5-bis.

A seguito delle modifiche, l'esimente della lett. a) opera se si dimostra - in sede di interpello - che *"la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento"*.

L'Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 51/E, ha chiarito che per radicamento (*i.e.* collegamento con il mercato dello stato o territorio di insediamento) *"deve intendersi il legame economico e sociale della CFC con il Paese estero e, quindi, ... la sua intenzione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato ... diverso dal proprio e di trarne vantaggio ..."* (Sentenza Corte di Giustizia "Cadbury Schweppes" 12 settembre 2006, C-196/04).

In concreto, il riferimento al "mercato" è normalmente da intendersi come collegamento al mercato di sbocco o al mercato di approvvigionamento, anche se la società potrà valorizzare, in sede di interpello, altri elementi a supporto della richiesta disapplicativa.

Nel regime CFC riferito alle società o enti residenti in Paesi *black list* è stata inoltre introdotta una disposizione che sembra precludere la possibilità di dimostrare lo svolgimento di un'effettiva attività d'impresa industriale, commerciale o finanziaria come sua principale attività, nel mercato o territorio di insediamento, qualora i proventi della società od ente localizzato nel "paradiso fiscale" derivino per più del 50 per cento dai cc.dd. *"passive income"*, cioè dalla:

- gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (es. dividendi, plusvalenze, interessi attivi, commissioni);
- dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties);
- dalla prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi i servizi finanziari (es.

servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o di consulenza).

In sede interpretativa (vd. la circolare n. 51/E), è stato ritenuto che si tratta in realtà di una mera presunzione relativa di soggezione della società controllata al regime CFC. Il controllante è pertanto sempre legittimato a superarla, dando prova non solo dell'esercizio di un'effettiva attività d'impresa della controllata nel mercato di riferimento, ma anche della mancanza di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Ciò in quanto la presenza delle predette condizioni sono indicative di una situazione in cui il rischio di abuso è potenzialmente più elevato.

Il medesimo schema di tassazione per imputazione del reddito al soggetto controllante è stato esteso, in adesione all'invito formulato dalla Commissione Europea agli Stati membri di "*rivedere le loro norme antielusione*" (COM (2007)785def del 10 dicembre 2007) anche alle società controllate localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria, compresi gli Stati membri dell'Unione Europea, ove contemporaneamente ricorrano due condizioni:

- i soggetti controllati siano sottoposti a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella cui sarebbero stati sottoposti, se residenti in Italia;
- detti soggetti abbiano conseguito proventi per più del 50 per cento dai menzionati "*passive income*".

Ove si verificano le suddette condizioni, il contribuente potrà comunque disattivare il regime CFC dimostrando, in sede di interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Particolare interesse per il settore assicurativo è il chiarimento contenuto nella citata circolare n. 23/E in base al quale non sono ritenuti *passive income* i proventi finanziari che derivano dalla gestione degli investimenti "obbligatoriamente" effettuati a copertura delle riserve tecniche, da parte di soggetti partecipati residenti in Stati dell'Unione europea ovvero in Stati o territori con i quali è attuabile un adeguato scambio di informazioni, a condizione che:

1. il carattere di obbligatorietà dell'investimento risulti sancito dalla normativa settoriale applicabile, nonché soggetto a verifica da parte della competente Autorità di vigilanza, e che
2. i proventi finanziari esclusi dal computo dei *passive income* siano analiticamente ricollegabili agli investimenti obbligatori alla data di chiusura

dell'esercizio.

E' stato tuttavia precisato che tali condizioni non possono valere automaticamente per i soggetti partecipati residenti in Stati o territori diversi dai precedenti per i quali occorrerà attivare la procedura dell'interpello per dare la dimostrazione della sussistenza delle predette condizioni.

Per quanto riguarda le istanze di disapplicazione della disciplina CFC, per le quali il comportamento rilevante ai fini dell'interpello trova attuazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ha chiarito che le citate istanze devono essere presentate in tempo utile, cioè centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della predetta dichiarazione.

In altri termini, se un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare intende chiedere la disapplicazione della CFC *rule* con riferimento ad una controllata estera per il periodo d'imposta 2010, la relativa istanza dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno centoventi giorni prima del termine ordinario per l'invio della dichiarazione dei redditi, vale a dire entro il 1° giugno 2011 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), posto che il termine ordinario per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi scade il 30 settembre 2011.

A tale proposito l'Agenzia con la suddetta circolare n. 23/E ha specificato che "*... alla luce della complessità delle questioni poste all'attenzione della scrivente, oggetto della presente circolare, e delle conseguenti difficoltà applicative, con riferimento alle sole istanze il cui termine di presentazione sarebbe scaduto tra il 1° giugno ed il 30 giugno 2011, le stesse si considereranno validamente proposte se presentate entro tale ultima data*".

Modello IRAP

Il Modello IRAP 2011, con le relative istruzioni, riproduce sostanzialmente quello dello scorso anno.

Come per il modello UNICO anche nel frontespizio del modello di dichiarazione IRAP è stata eliminata la sezione dedicata alla scelta del domicilio per la notifica degli atti che, come già detto a commento del modello UNICO, in base alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, va fatta dal contribuente inviando una comunicazione specifica all'ufficio.

Tra le poche novità del modello merita evidenziare l'aggiornamento dell'Appendice; in particolare, la tabella delle aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2010 riporta non solo le aliquote modificate da leggi regionali, ma anche quelle statali (ordinaria, per il settore agricolo e per le pubbliche amministrazioni).

Tale tabella faciliterà l'associazione di ogni aliquota al codice da riportare nei campi del quadro IR relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dei dati concernenti il versamento.

Quadro IS - Prospetti vari

Nella sezione VII, relativa alla rideterminazione dell'acconto va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2010, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali, prevista dalle disposizioni dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 (cfr. comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate 2 luglio 2010 relativamente alle regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria).

In particolare, nel rigo IS32 va indicato:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione per la quale è stata prevista la maggiorazione dell'aliquota Irap dalle disposizioni recate dal suddetto art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 (ad esempio per il Lazio il codice 8) ed alla quale è stato attribuito il valore della produzione o una quota del valore della produzione relativo al periodo d'imposta precedente (2009);
- in colonna 2, l'imposta corrispondente al valore della produzione (o alla quota del valore della produzione), relativo al periodo d'imposta precedente (2009), attribuito alla regione di cui a colonna 1, rideterminata applicando l'aliquota IRAP comprensiva della maggiorazione sopra citata;
- in colonna 3, l'imposta corrispondente alla quota del valore della produzione relativa al periodo d'imposta precedente (2009), eventualmente attribuita a regioni diverse da quelle per le quali è prevista la maggiorazione di aliquota IRAP;
- in colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati e nella colonna 3;
- in colonna 5, l'importo dell'acconto rideterminato, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 4.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco
dott.ssa Gabriella D'Alessio
tel. 06 32688613 fax: 06 3210793
gabriella.dalessio@ania.it

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco
dott.ssa Francesca Cernilli
tel. 06 32688657 fax: 06 3210793
francesca.cernilli@ania.it

IL DIRETTORE
D. Focarelli